



## LICEO STATALE "ANTONIO PIGAFETTA"

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: [vipc010004@istruzione.it](mailto:vipc010004@istruzione.it) PEC: [vipc010004@pec.istruzione.it](mailto:vipc010004@pec.istruzione.it) WEB:

[www.liceopigafetta.edu.it](http://www.liceopigafetta.edu.it)

Comunicazione n. 003

**A TUTTO IL PERSONALE  
DOCENTE e ATA**

Vicenza, 26 agosto 2021

Oggetto: **Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 - obbligo di certificazione verde COVID-19**

Come noto, il Governo ha emanato il [Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111](#) (allegato in link). Tale atto normativo introduce importanti novità per l'inizio dell'anno scolastico 2021/22, in vigore già dal 1° di settembre.

Invito tutti a leggere con grande attenzione l'Articolo 1 ("*Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università*"), il quale, nello statuire che l'attività didattica si svolgerà in presenza con mascherine e distanziamenti (commi 1 - 3), fatte salve speciali circostanziate diverse disposizioni di Presidenti delle Regioni (comma 4), sancisce altresì, attraverso l'introduzione (comma 6) dell'art. 9-ter al decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87, che

*"1. ...tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19..."*

proseguendo con

*"2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico [...] è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"*

e

*"4. I dirigenti scolastici [...] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...] . Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. [...]"*

concludendo con

*"5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."*

Tuttavia, precisa che

*"3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute"<sup>1</sup>*

-----

Con successiva comunicazione, che sarà pubblicata anche sul sito della scuola, verranno rese note le modalità operative di controllo all'ingresso dei locali dell'Istituzione scolastica.

Cordiali saluti.

Distinti saluti.

Il dirigente scolastico  
Roberto Guatieri

---

<sup>1</sup> Per riferimento: [Ministero salute - esenzione vaccinazione circolare 0035309 del 04 08 2021](#) (allegato in link)